

## ***Dalla diarchia alla pluralità di modelli adottivi secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 183/2023***

*Valeria Montaruli*

**Sommario:** *1. La questione oggetto di rimessione alla Corte costituzionale.- 2. I principi di diritto affermati dalla Corte costituzionale.- 3. Le prassi risalenti dell'adozione mite e dell'adozione aperta. - 4. I più recenti orientamenti sul principio della continuità affettiva nella giurisprudenza sovranazionale.- 5. La recente giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di rapporti tra adozione legittimante e 'adozione mite' .- 6. I rilievi della dottrina. Un'inversione dello statuto normativo dell'adozione?- 7. Il mutamento di prospettiva introdotto dalla Corte costituzionale n. 83/2023.*

### ***1. La questione oggetto di rimessione alla Corte costituzionale***

Con una pronuncia interpretativa di rigetto, la Corte costituzionale, sent. n. 183 del 28 settembre 2023, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della l. n. 184 del 1983 nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti con i componenti della famiglia d'origine entro il quarto grado di parentela, sollevata dalla Prima sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza 5 gennaio 2023, n. 11.

Il giudice remittente muoveva dal presupposto ermeneutico per cui l'art. 27 della legge n. 184/83 stabilisce che con l'adozione legittimante derivante dall'accertamento dello stato di abbandono e dalla dichiarazione di adottabilità cessano irreversibilmente i rapporti dell'adottato (e conseguentemente del minore adottabile per effetto della dichiarazione di adottabilità) con la famiglia di origine estesa ai parenti entro il quarto grado (L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 4), escludendo la possibilità di una valutazione in concreto del preminente interesse del minore a non reciderli secondo modalità stabilite in via giudiziale.

Il giudice *a quo* escludeva che l'art. 27 si prestasse ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, argomentando che il comma 3, pur anticipato alla dichiarazione di adottabilità, impone una radicale soluzione di continuità tra la famiglia di origine e la famiglia adottiva. Il presupposto dello stato di abbandono, che rappresenta l'in sé dell'adozione legittimante,

consegue ad una valutazione di totale inadeguatezza dei genitori e dei parenti fino al quarto grado (art. 10 c.2) che si propongano come figure vicarianti. Viene, dunque, ritenuta insuperabile la tradizionale accezione dell'adozione legittimante come seconda nascita, argomentando che *“la genitorialità adottiva nel modello dell'adozione legittimante si pone come pienamente sostitutiva di quella biologica in modo da creare una netta discontinuità rispetto al quadro familiare dal quale è scaturita la situazione di abbandono”*. L'unico spazio consentito dalla legge n. 184/1983 ad un modello di adozione che salvaguardi l'identità personale del minore ancorata alla sua storia familiare e relazionale è quello dell'adozione non legittimante di cui all'art. 44 lett. d) della legge n. 184/1983, che, sul presupposto dell'impossibilità giuridica all'affidamento preadottivo, ha dato luogo al modello dell'adozione mite'. Viene infine richiamato l'interesse del minore a ricevere, nell'ambito di un modello di adozione non preclusivo dei rapporti con la famiglia di origine, uno *status* di filiazione piena e a non essere discriminato per l'impossibilità di accedere a forme di adozione cd. mite per la mancanza di effettive figure vicarianti o di riferimento. Quest'ultimo passaggio sembra alludere anche ai nuovi modelli di famiglia omogenitoriale.

Con queste argomentazioni, la Cassazione rimette alla Corte l'enunciata richiesta di formulazione di un principio di diritto, posta ex art. 363 c.p.c. dal PG presso la Corte di Appello di Milano, condivisa dal PG presso la Cassazione, per avere la Corte d'Appello di Milano innestato illegittimamente sull'adozione legittimante le caratteristiche proprie dell'adozione mite, con la previsione della conservazione dei legami con la famiglia di origine, nonostante la espressa previsione contraria contenuta nell'art. 27 della l. n. 184 del 1983.

La vicenda su cui si innesta l'ordinanza di rimessione è molto peculiare e di per sé non si presta ad una generalizzazione del principio di diritto che viene invocato. Il Tribunale per i minorenni di Milano ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla dichiarazione di adottabilità dei due minori la cui madre era stata uccisa dal loro padre, condannato per omicidio in primo grado a sedici anni di reclusione. Il medesimo tribunale ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale il padre e ha disposto l'interruzione dei rapporti con i minori. Questi ultimi sono stati affidati ai

prozii paterni residenti in Gran Bretagna, con previsione di coordinamento tra i servizi sociali italiani che avevano preso in carico i minori con quelli britannici al fine di preparare i minori stessi al trasferimento con le modalità più adeguate. In particolare, era stato previsto che i servizi sociali britannici prendessero in carico l'intero nucleo familiare composto dai prozii e zii paterni, di conservare periodiche frequentazioni con la nonna materna, anche con contatti telefonici e video - chiamate, di garantire l'apprendimento della lingua italiana. Avverso tale pronuncia avevano proposto appello il tutore dei minori, con richiesta di sospensiva dell'efficacia del provvedimento di primo grado e la nonna materna, chiedendo entrambi che fosse dichiarato lo stato di adottabilità dei minori con possibilità d'incontri con i familiari. La Corte d'Appello, in accoglimento dell'istanza di sospensiva, ha accertato che la coppia di prozii affidatari si era disgregata da molti mesi e che dal febbraio 2019 non incontrava più i bambini, i quali avevano sporadici contatti con gli zii paterni, ritenuti già dal Tribunale per i minorenni inadeguati ad occuparsi dei minori. In sede di decisione, la Corte d'Appello, con sentenza dell'8 gennaio 2021, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori. Pur nell'ambito di un'adozione legittimante, il giudice di merito riteneva opportuno salvaguardare la relazione significativa tra i minori e la nonna materna e con i familiari del ramo paterno, i quali avevano mostrato affetto verso di loro e che facevano parte della loro storia personale.

### ***2.1 principi di diritto affermati dalla Corte costituzionale***

La Corte costituzionale ha ritenuto la conformità dell'art. 27 comma 3 della legge n. 184/83, secondo una lettura costituzionalmente orientata, agli artt. 3, 30 e 117 in relazione all'art. 8 CEDU. L'articolata motivazione contiene i seguenti passaggi.

Il primo livello argomentativo parte da una lettura coordinata delle disposizioni contenute nella legge n. 184/1983, il cui impianto si fonda sul principio generale per cui l'adozione legittimante corrisponde a una 'seconda nascita' che, in ragione della irreversibile irrecuperabilità della famiglia di origine, recide ogni rapporto con la stessa, inserendo ad ogni effetto il minore nella famiglia adottante.

La dicitura ‘rapporti’ contenuta nell’art. 27 va coordinata con l’art. 28 comma 1, ai sensi del quale qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore, previsione presidiata con la sanzione prevista dall’art. 73 nei confronti di chiunque, essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio adottivo.

Vi sono state, tuttavia, significative modifiche dell’impianto originario della legge, tendenti a valorizzare l’identità personale del minore. Esse hanno riguardato il diritto di accesso alle origini, di cui all’art. 28, modificato dalla legge n. 149 del 2001, nel senso di prevedere al comma 1 che il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuno e al comma 4 che le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi, e al comma 5 che l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.

La Corte costituzionale è poi intervenuta, nella fattispecie del diritto di accesso alle origini in caso di esercizio del diritto di anonimato della madre biologica, sull’art. 28 comma 7 (Corte Cost. 22 novembre 2013, n. 278), dichiarandone l'illegittimità, in quanto non prevedeva la possibilità per il giudice di interpellare, con riservatezza, la madre non nominata nell'atto di nascita, per l'eventuale assunzione di rapporti personali e non giuridici con il figlio. La Corte ha riconosciuto all'adottato il diritto a conoscere le proprie origini e ha rilevato i profili di irragionevolezza nell'irreversibilità dell'anonimato della madre biologica, prevedendo la possibilità di un interpello di questa da attuarsi all'interno di un procedimento caratterizzato

dalla massima riservatezza<sup>1</sup>. Un ulteriore tassello verso la valorizzazione del diritto alla continuità affettiva è stato introdotto dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173, che con il nuovo comma 5 *bis* dell'art. 4, ha previsto la possibilità per la coppia affidataria avente i requisiti di legge di adottare il minore e il diritto del minore, che faccia ritorno nella famiglia di origine, o che sia affidato a un'altra famiglia, di mantenere i rapporti con la precedente famiglia affidataria. Dunque, la legge n. 184/1983 è stata modificata nel senso di privilegiare il rispetto della storia precedente del minore e del consolidamento di valide relazioni affettive, piuttosto che la cesura rispetto alla storia pregressa. In tal senso, hanno spazio la valorizzazione del diritto di fratellanza, del ruolo dei parenti entro il quarto grado aventi rapporti significativi con il minore, e dell'obbligo di ascolto del minore e di acquisirne il consenso se ultraquattordicenne.

Il secondo tassello dell'impianto motivazionale adottato nella sentenza della Corte costituzionale in esame è costituito dall'attenta disamina dell'evoluzione della giurisprudenza CEDU e di quella interna, verso la valorizzazione di modelli adottivi plurali e consolidatisi nella prassi, come l'adozione mite e l'adozione aperta.

Tale importante conclusione si svolge su un duplice piano. Se da un lato, in via prioritaria, è prevista la tutela dell'interesse del minore a non conservare rapporti con una famiglia irrimediabilmente disfunzionale e ad essere inserito a pieno titolo in un nucleo familiare sano e idoneo a soddisfare i suoi bisogni evolutivi, va anche riconosciuto, ove le peculiarità del caso concreto lo richiedano, il suo diritto a mantenere delle relazioni affettive valide con la famiglia di origine.

Tale impostazione appare corretta, in quanto fa giustizia di possibili derive giurisprudenziali fondate su un'inversione di rapporti tra i modelli di

---

<sup>1</sup> Cfr., in ambito sovranazionale, Cfr. le pronunce Odièvre c. Francia [GC], n. 42326/98, § 29, CEDU 2003 III cit., e Mikulić c. Croazia, n. 53176/99, § 53, CEDU 2002 I) e le sentenze 7 luglio 1989, Gaskin contro Regno Unito e 7 febbraio 2002 nel caso Mikulic, ricorso n. 53176/99, par. 54 e 64, cit.). Sul carattere immediatamente precettivo del diritto di interpellato, cfr. Cass. civ., S.U., 25 gennaio 2017, n. 1946, in *Foro it.*, 2017, I, 494, con note di N. LIPARI, e di G. AMOROSO, *Pronunce additive di incostituzionalità e mancato intervento del legislatore*, *Corr. Giur.*, 2017, 5, 618, con nota di M.N. BUGETTI, *Sul difficile equilibrio tra anonimato materno e diritto alla conoscenza delle proprie origini: l'intervento delle Sezioni Unite e Fam. e dir.*, 2017, 8-9, 740, con nota di P. DI MARZIO, *Parto anonimo e diritto alla conoscenza delle origini*. A. FIGONE, *In caso di parto anonimo la madre può essere interpellata: lo dicono le Sezioni Unite*, in *Il Familiarista*.

adozione, che renda l'adozione legittimante un congegno residuale e succedaneo rispetto all'adozione in casi particolari.

### ***3 - La recente giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di rapporti tra adozione legittimante e 'adozione mite'***

L'istituto dell'adozione in casi particolari, nella sua declinazione giurisprudenziale dell'adozione mite, è stato valorizzato da recentissime pronunce della Cassazione.

I recenti orientamenti della Cassazione, alla stregua dell'evoluzione giurisprudenziale affermatasi in ambito sovranazionale, hanno valorizzato un modello di adottabilità e di adozione composito, non necessariamente ancorato al principio di cui all'art. 27 della legge n. 184/1983, per cui il minore viene dotato di una nuova famiglia, con la conseguente interruzione in radice dei rapporti con quella di origine.

La Cassazione<sup>2</sup>, rivisitando l'impianto della dichiarazione di adottabilità disciplinato dalla legge n. 184/83, ha recentemente stabilito che non è prevista da alcuna norma espressa come conseguenza automatica della dichiarazione di adottabilità, la rescissione di qualsiasi rapporto e contatto con i genitori biologici, mentre tale effetto si determina definitivamente ai sensi dell'art. 27 della legge n. 184/1983 con l'adozione. Ad avviso della Corte, il rigore di questo principio deve, peraltro, confrontarsi con le rilevanti indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani riguardanti il regime giuridico interno volto a disciplinare i modelli di adozione, oltre che agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità relativi all'accertamento rigoroso della situazione di abbandono, che costituisce il fondamento della dichiarazione di adottabilità. Si chiariva che nei procedimenti L. 184 del 1983, ex art. 44, l'adottabilità non è un antecedente processuale del successivo giudizio ma al contrario che nell'adozione legittimante, il procedimento ex art. 44, non deve seguire ad una dichiarazione di adottabilità ed all'accertamento di una condizione di abbandono, certificata da una pronuncia passata in giudicato. La verifica in concreto dei margini di conformazione della situazione delle minori ai

---

<sup>2</sup> Cfr. Cass. civ. sez. I, 13 febbraio 2020, n.3643, in *Guida al diritto* 2020, 18, 53, riguardante il caso in cui era accolto il ricorso avverso la pronuncia della Corte di Appello di Roma depositata il 19 ottobre 2018 che aveva ritenuto la condizione di abbandono della minore, figlia di una migrante il cui quadro psicopatologico è stato ritenuto difficilmente compatibile con le esigenze evolutive delle figlie; che annullava la sentenza di adottabilità, non essendo stata esclusa la possibilità di procedere ad una forma di adozione, diversa da quella legittimante che sia compatibile con la conservazione del rapporto tra la madre e le minori.

modelli di filiazione adottiva contenuti nella L. n. 184 del 1983, art. 44, potrà attivarsi soltanto dopo l'eventuale accertamento negativo della condizione di abbandono. A chiarimento del *focus* del sindacato in atto, si chiariva opportunamente che esula dal giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di adottabilità la determinazione relativa alla pronuncia di adozione, piena, od in casi particolari. Ma, al contrario, costituisce uno dei fondamenti dell'accertamento relativo alla dichiarazione di adottabilità, la corrispondenza all'interesse delle minori (e la prevalenza o la recessività di tale interesse in relazione alla valutazione finale) a conservare il legame con la madre.

La Corte, tuttavia, rivalutava tale affermazione alla luce degli orientamenti della CEDU e della giurisprudenza di legittimità relativi al rigoroso accertamento dello stato di abbandono. Valorizzava, dunque, la sperimentazione di modelli diversi rispetto all'adozione legittimante fondata sulla dichiarazione di adottabilità, sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art. 44 lett. D) della legge n.184/1983, ispirata al principio della tutela della vita familiare di cui all'art. 8 della CEDU, atteso che questi modelli alternativi di adozione presuppongono un progetto condiviso dai genitori biologici, con i quali venga mantenuta la continuità relazionale. Concludeva, dunque, che l'adozione legittimante rappresenta l'*extrema ratio*, laddove devono essere preferiti i modelli adottivi fondati sul citato art. 44 lett. D), che consentono il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, salvo che il mantenimento di tali rapporti non si traduca in un pregiudizio per il minore. Ai fini della stessa dichiarazione di adottabilità, occorre accertare se il legame fattuale con il genitore debba recedere a fronte del quadro deficitario delle competenze genitoriali, non essendo esclusa la possibilità di procedere ad una forma di adozione, diversa da quella legittimante, che sia compatibile con la conservazione del rapporto tra la madre e le minori. A tale scopo, annullava la pronuncia della Corte di appello, con rinvio alla stessa per la rivalutazione del caso.

Analoghe conclusioni venivano declinate in altra più recente sentenza del 2021<sup>3</sup>, che parimenti concludeva con un annullamento con rinvio,

---

<sup>3</sup> Cfr. Cass. civ. sez. I, 25 gennaio 2021, n.1476, in *Foro it.* 2021, 6, I, 2055, emessa in accoglimento del ricorso accogliendo il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona depositata il 12 febbraio 2019. Cfr. A. FIGONE, *L'adozione "mite" e la situazione di "semi-abbandono"*, in *Ilfamiliarista.it* 5 maggio 2021. Si osserva, a proposito delle citate pronunce del 2021, che, per quanto l'iter logico seguito dalla Cassazione in entrambe le pronunce sia il medesimo, tuttavia assai diverse sono le fattispecie concrete esaminate: nel primo caso vi è un atteggiamento sostanzialmente non collaborativo e resistente della madre della minore, gravemente e irreversibilmente inadeguata, rispetto all'adozione delle soluzioni più idonee alla tutela dell'interesse della figlia, sicché non paiono sussistere i presupposti per l'elaborazione di un progetto di genitorialità condivisa, alla base dell'esperienza dell'adozione mite; mentre, nel secondo caso, la madre appariva collaborativa, consapevole delle proprie mancanze e

accogliendo il ricorso avverso la sentenza di merito che confermava lo stato di adottabilità di una minore, in un caso in cui la madre aveva dimostrato interesse per la bambina, avendo reiteratamente cercato di incontrarla, ed era emersa la sua consapevolezza di poter svolgere esclusivamente un ruolo secondario nella vita della piccola, e che l'affidamento etero-familiare potesse costituire l'unica opportunità per la medesima di avere un contesto familiare idoneo a garantirne la crescita serena ed equilibrata. Anche in questo caso veniva valorizzata la necessità di percorrere soluzioni alternative, nell'interesse del minore, come ripetutamente evidenziata anche dalla Corte di Strasburgo. Tale pronuncia riteneva preferibile al modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, i modelli che consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate dagli artt. 44 e segg. della legge n. 184/1983 e in particolare l'art. 44 lett. D), in presenza di situazioni di "semi-abbandono", nelle quali, cioè, la non piena idoneità genitoriale dei genitori biologici non esclude, tuttavia, l'opportunità - in considerazione dell'affetto e dell'interesse, da essi comunque dimostrato nei confronti del minore - della loro presenza nella vita del figlio. Si affermava, dunque, il principio di diritto per cui il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla sua dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l'adozione legittimante costituisce una *extrema ratio* cui può pervenirsi solo quando non si ravvisi tale interesse.

Altra sentenza emessa nel 2022 marca l'irriducibile differenza ontologica tra i due modelli di adozione. Si afferma, infatti, che il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore in ragione della sua condizione di abbandono, e il giudizio volto a disporre un'adozione mite, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, dato che il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di un'adozione cd. piena o legittimante, costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minore, mentre il secondo

---

disponibile ad accettare un affidamento etero – familiare della minore e dunque una possibile proiezione in un progetto di 'adozione mite', invocando la coesistenza di tale progetto con il mantenimento dei rapporti con la minore, cui era legata da sincero affetto. Per quanto si tratti di profili che venivano demandati dalla Cassazione alla rivalutazione del giudice di merito, non è da escludersi che nel primo caso fosse *prima facie* evidente l'assenza dei presupposti per l'utilizzazione dello strumento dell'adozione mite.



crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello con i genitori biologici, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine, pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante. La diversità dei procedimenti e delle statuizioni adottate all'esito degli stessi impedisce che nell'ambito del giudizio di accertamento dello stato di adottabilità sia assunta alcuna statuizione che faccia applicazione della l. n. 184 del 1983, art. 44. Ciò nondimeno, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità è necessario - in funzione di un eventuale diniego di tale dichiarazione - che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale del minore, e sulla correlata capacità dei genitori biologici, sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minore, verificando se l'interesse di quest'ultimo a non recidere il legame con i genitori naturali debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle loro capacità genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione l. n. 184 del 1983, ex art. 44.<sup>4</sup>

E' stata dunque affermata e di recente più volte ribadita, in chiave processuale, l'impossibilità di disporre l'adozione mite nell'ambito di un procedimento di adottabilità: nonostante la pluralità di modelli di adozione presenti nel nostro ordinamento imponga di valutare, oramai, anche il ricorso al modello di adozione che non recida del tutto i rapporti del minore con la famiglia di origine, in presenza di situazioni di semi - abbandono, il quadro normativo esistente, non consente di superare lo schema normativo che delinea in realtà due procedimenti ben delineati e definiti come quello dell'adozione legittimante e quello dell'adozione c.d. mite.<sup>5</sup> In senso

---

<sup>4</sup> Cfr. Cass. civ. sez. I, 1° luglio 2022, n.21024, emessa su ricorso del P.G. avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino pubblicata il 26 maggio 2021, che, pur confermando la dichiarazione di adottabilità emessa in primo grado, prevedeva che l'adozione della minore avvenisse ai sensi dell'art. 44, non motivando peraltro in ordine alle conclusioni del CTU che riteneva pregiudizievole per l'equilibrio psico - fisico della minore il ripristino dei rapporti con i genitori. Più sfumata appare l'affermazione del menzionato principio in altro precedente, Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2019 n. 35840, in cui la Cassazione accoglieva il ricorso avverso la pronuncia della Corte di Appello di Venezia che aveva confermato l'adottabilità, ritenendo conforme all'interesse dei minori il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, e invitava il giudice di merito, oltre a prescrivere una continuativa frequentazione tra fratelli, a valutare se fosse armonizzabile l'interesse al mantenimento del rapporto affettivo con quello all'accoglienza in un nucleo familiare, nella cornice dell'asserita diversa natura tra il modello tradizionale dell'adozione legittimante in caso di abbandono del minore, con la cd. adozione mite, che trae origine da una situazione di semi - abbandono permanente.

<sup>5</sup> Cfr. di recente Cass. civ., sez. I 19 settembre 2023, n. 26791, che ha annullato su ricorso del PG la sentenza di merito con la quale, pur confermando lo stato di abbandono del minore, sulla base della CTU che in un quadro di grave inadeguatezza genitoriale, riteneva conforme all'interesse del minore il mantenimento dei rapporti con i genitori, emetteva una sentenza di adozione in casi particolari, rimettendo al tribunale per i minorenni la ricerca di una famiglia idonea.

inverso, la Cassazione<sup>6</sup> ha di recente statuito la preferenza del modello di adozione mite rispetto all'adozione legittimante, laddove sussistano i presupposti, nell'interesse del minore, per il mantenimento dei rapporti con i familiari di origine, essendo implicita nell'adozione legittimante la cessazione dei rapporti con i medesimi. Tali sentenze del 2023 precedono la sentenza della Corte costituzionale con la quale è stata affermata la piena compatibilità con i principi costituzionali di un modello di adozione aperta, che salvaguardi i rapporti con la famiglia di origine, nell'ambito dell'adozione legittimante.

Si registra invece una tenuta del modello dell'adozione legittimante in un altro precedente del 2022<sup>7</sup>, che ha confermato la dichiarazione di adottabilità di due minori, in considerazione delle gravi e irreversibili incapacità di entrambi i genitori (padre violento e dedito all'uso di stupefacenti e madre gravemente inidonea e delegante nella cura dei figli) impermeabili a ogni sollecitazione a un recupero della loro genitorialità. A fronte dell'unica doglianza dei ricorrenti, che deducevano che non fosse stato sperimentato alcun modello di adozione mite, la Cassazione riteneva corretto il percorso motivazionale con il quale il giudice di merito aveva accertato lo stato di abbandono del minore.<sup>8</sup> In questo caso la Cassazione ha disatteso la censura relativa alla mancata esperibilità di un percorso di adozione mite rispetto alla famiglia collocataria, ribadendo il carattere di alternatività tra il modello di adozione legittimante e quello di adozione di mite e rimettendo al giudice di merito ogni valutazione circa l'applicabilità della previsione di cui all'art. 4 comma 5 bis della legge n. 184/83 in tema di continuità affettiva.

---

<sup>6</sup> Cfr. Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 2023, n. 40308, con la quale è stato rigettato il ricorso del PG contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 13 aprile 2021 che confermava la pronuncia di adozione i casi particolari emessa al fine di salvaguardare il rapporto tra i minori e la madre naturale.

<sup>7</sup> Cfr. Cass. civ. sez. I 23 giugno 2022, n. 20322, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 2 settembre 2021. Si è ribadito il principio per cui l'accertamento dello stato di abbandono si fonda su un giudizio prognostico, volto a verificare innanzitutto l'effettiva ed attuale possibilità di recupero della capacità e competenza genitoriale, mediante l'attivazione dei necessari supporti ad opera degli operatori sociosanitari del territorio, atti a rimuovere situazioni di disagio familiare, affermando che solo laddove ciò non sia possibile, non risultando prevedibile con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di potere conseguire un'equilibrata crescita psicofisica, debba procedersi alla dichiarazione di adottabilità

<sup>8</sup> Cfr. in tal senso, Cass. civ. sez. I, 14 settembre 2021, n.24717, che pur in accoglimento del ricorso avverso la pronuncia di merito, stabilisce che il giudizio che conduce alla dichiarazione di adottabilità, in conclusione, deve conseguire ad un'indagine rigorosa ed attuale dei genitori e dei familiari disponibili entro il grado previsto dalla legge, ponendo al centro dell'esame la relazione con il minore nel suo sviluppo diacronico, tenuto conto che il legislatore nella L. n. 184 del 1983, art. 1 ha stabilito in via predeterminata il prioritario diritto del minore stesso di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, in quanto tessuto connettivo della sua identità.

Risale al 2023 una recente conferma della pronuncia di merito <sup>9</sup>, con cui era stata ritenuta l'adottabilità del minore in un caso di grave e irreversibile inadeguatezza genitoriale, essendo la madre, di nazionalità albanese, tossicodipendente e priva di stabile dimora, e dimostratasi refrattaria a qualsivoglia percorso di recupero, sicché il figlio era stato collocato in una famiglia di appoggio e attendeva invece di essere affidato alla famiglia adottiva. Tale pronuncia della Cassazione allude, invero, alla necessità di un onere motivazionale particolarmente rigoroso, oltre che sulla irreversibile irrecuperabilità delle competenze genitoriali e della mancanza di figure vicarianti nella famiglia di origine, della non esperibilità nell'interesse del minore di soluzioni alternative che comportino il mantenimento dei rapporti con i familiari, nell'ambito di modelli alternativi di genitorialità condivisa.

#### *4. I più recenti orientamenti sul principio della continuità affettiva nella giurisprudenza sovranazionale*

Secondo l'impostazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella ricerca della soluzione migliore per il corretto sviluppo psico-fisico del minore, le autorità competenti devono porsi l'interrogativo se sia funzionale a tal uopo o se al contrario costituisca ingerenza arbitraria nella vita privata e familiare del minore, la decisione di allontanarlo dalla propria famiglia di origine. A tal proposito, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) considera all'art. 8 quale diritto fondamentale il diritto alla vita privata e familiare. In quanto tale, nessuno è legittimato a porre in essere condotte che siano ostative al pieno esercizio del citato diritto; tuttavia, al secondo comma, l'art. 8 consente che le autorità pubbliche possano ingerirsi nell'esercizio dello stesso solo in presenza di tre condizioni: a) che vi sia una previsione di legge; b) che l'ingerenza sia motivata dall'esigenza di perseguire uno dei fini indicati dalla norma; c) che la misura adottata risulti necessaria <<in una società democratica>> al perseguimento degli scopi menzionati, il che vuol dire che tra la misura limitativa del diritto alla vita privata e familiare ed il fine da realizzare vi deve essere una correlazione biunivoca tale da far apparire la prima come giusta, ovvero non arbitraria, bensì necessitata dall'impossibilità di agire in altro modo e proporzionata allo scopo.

Conseguentemente, in questa materia la giurisprudenza CEDU afferma da tempo che il rigore delle categorie giuridiche va coniugato con il principio

---

<sup>9</sup> Cfr. Cass. civ., sez. I, 1° marzo 2023, n. 6188, con cui veniva confermata la pronuncia della Corte di Appello di Brescia dell'8 febbraio 2022

della continuità degli affetti, secondo quanto è stato autorevolmente affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>10</sup>, in un caso in cui una bimba fu sottratta agli affidatari per essere data in affidamento a fini adottivi ad altra coppia. Essa distingue i casi in cui l'affidamento familiare abbia dato luogo al realizzarsi di relazioni familiari di fatto tra affidatari e minore, tali da integrare una famiglia, da quelli in cui ciò non avvenga. Secondo l'orientamento della Corte, pur escludendosi che possa essere affermato il diritto all'adozione degli affidatari, tuttavia, qualora risulti in concreto che il minore affidato abbia realizzato con i suoi affidatari un valido rapporto familiare, ben può pervenirsi all'accoglimento della domanda di adozione da costoro proposta.

La CEDU configura la nozione di vita familiare di cui all'art. 8, come inclusiva di rapporti di fatto<sup>11</sup>, in particolare in un'ipotesi in cui i ricorrenti avevano vissuto per il tempo apprezzabile di 19 mesi con la bambina, che si era perfettamente inserita nel nucleo familiare. Dal punto di vista procedurale, la Corte osservava che non era stata valutata la domanda di adozione in casi particolari formulata dalla coppia affidataria. Il principio della continuità affettiva e la connessa esperienza dell' 'adozione mite', sono stati valorizzati, in un noto caso<sup>12</sup> di una madre in condizioni di disagio psichico, che affidava sistematicamente il figlio ai vicini di casa ritenuti dei servizi non idonei, mentre la stessa era al lavoro, laddove (confronta par. n. 26) si afferma che *“secondo le informazioni fornite dal Governo, diversi tribunali per i minorenni hanno applicato l'articolo 44 d) della legge n. 184 del 1993, oltre ai casi previsti dalla legge (...). La procedura si è conclusa con la condanna dell'Italia, in quanto “... nessuna spiegazione convincente per giustificare la soppressione del legame di filiazione tra la ricorrente e suo figlio è stata fornita dal Governo”* (cfr. par. 59)<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> CEDU, sent. 27 aprile 2010, Moretti e Benedetti c. Italia, ric. n. 16318/07.

<sup>11</sup> CEDU, Hokkanen c/Finlandia, sentenza del 23 settembre 1994, serie A n. 299-A, § 55; Mikulić c/Croazia, n. 53176/99, § 59, Marcks/Belgio, sentenza del 14 giugno 1979, A n. 6833/1974.

<sup>12</sup> CEDU, Zhou c./Italia, sentenza 21 gennaio 2014, ric. N. 33773/2011.

<sup>13</sup> In senso analogo, cfr. anche la sentenza Todorova c. Italia 13 gennaio 2009 ric. 33932/06, in un caso in cui la madre aveva optato per il parto anonimo, chiedendo tuttavia solo dopo quattro giorni dallo stesso, di riflettere sul riconoscimento nonché di essere ascoltata dal giudice. Nella giurisprudenza EDU, si segnala la pronuncia del 12 luglio 2018 (D'Acunto e Pignataro c. Italia), ric. N. 6350/13, in cui la Corte ha condannato l'Italia per l'ingiustificata rottura del legame familiare in un caso in cui la madre era stata a seguito di consulenza ritenuta borderline, con personalità fragile e tendente alla depressione e che pensava più agli animali che ai propri figli. Di tenore simile cfr. provvedimento del 13 ottobre 2015, SH contro Italia in un caso in cui l'AG nazionale non aveva tenuto conto delle indicazioni del consulente per cercare un recupero della relazione madre -minore. Si segnala anche la sentenza CEDU 22 giugno 2017 - Ricorso n. 37931/15 - Causa Barnea e Caldararu c. Italia, in cui la Corte ha ritenuto che l'Italia avesse violato il diritto dei ricorrenti alla vita familiare, in un caso in cui sussisteva un solido rapporto affettivo tra la minore e la famiglia di origine. Analoghi principi sono affermati nella sentenza della CEDU del 16 luglio 2015 - Ricorso n. 9056/14 - Akinnibosun c. Italia, nel caso di un genitore sottoposto a detenzione,

Grande rilievo ha assunto su questo tema, in quanto ha suscitato non poche perplessità nel mondo della giustizia minorile, la sentenza<sup>14</sup> emessa dalla CEDU nel noto caso Strand Lobben ed altri c. Norvegia. La decisione CEDU ha suscitato non poche polemiche, poiché la Corte EDU ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, riconoscendo un'ingerenza arbitraria nella vita privata e familiare della ricorrente da parte delle autorità nazionali.

In riferimento a tale diritto, la Corte ha premesso che di fatto non vi sono dei confini definiti dell'ambito di operatività delle autorità nazionali per ciò che concerne l'individuazione delle misure che concretizzano una forma di ingerenza qualificata e giustificata, e che, nell'adottare misure limitative del diritto alla vita privata e familiare, le autorità devono tentare sin da subito di preservare l'unità familiare ed in caso di allontanamento del minore sforzarsi di favorirne il ricongiungimento, prevedendo altresì un monitoraggio sulla situazione e sulla sua evoluzione, al fine di adeguare le misure adottate al nuovo contesto. Nel caso di specie, la Corte riconosce che *“le autorità interne non hanno cercato di compiere un vero e proprio esercizio di bilanciamento tra gli interessi del minore e quelli della sua famiglia biologica”* non essendosi poste davvero l'obiettivo di favorire il ricongiungimento familiare.

---

ma non autore di maltrattamenti.

<sup>14</sup> CEDU Grand Chambre, sentenza 10 settembre 2019, Strand Lobben ed altri c. Norvegia (Ricorso n. 37283/13). La vicenda ha origine nel 2008 quando la signora Strand Lobben si rivolse agli operatori del servizio sociale essendo in stato di gravidanza ed in condizioni di indigenza economica. Si programmò che una volta nato il bambino, la signora insieme al figlio si sarebbe trasferita per tre mesi in una struttura di accoglienza genitori-figli, al fine di valutare la sua adeguatezza a prendersi cura del neonato. Il minore, di cui non si conosceva l'identità del padre, venne collocato in struttura dopo la nascita. Tuttavia, solo pochi giorni dopo gli operatori della struttura manifestarono la loro preoccupazione circa la condotta assunta dalla signora, la quale non sembrava comprendere le esigenze del neonato che appariva denutrito. Di tanto vennero informati i servizi di assistenza all'infanzia. Venne adottato un provvedimento d'affidamento d'urgenza del minore che fu confermato dall'ufficio di assistenza sociale della contea dinanzi al quale la donna presentò ricorso. Successivamente, la madre chiese al servizio di assistenza sociale dell'infanzia di revocare l'ordinanza di affidamento o in alternativa di estendere il diritto di visita nei confronti del figlio; le istanze non ebbero esito positivo. Nel frattempo, la signora Strand Lobben si era spostata e aveva avuto un altro figlio. L'ufficio di assistenza sociale dell'infanzia dichiarò la decadenza dalla potestà genitoriale della madre e autorizzò gli affidatari all'adozione del minore. L'autorità amministrativa motivò la decisione affermando che la circostanza della nuova maternità ed il fatto che la signora sembrava occuparsi adeguatamente del secondo figlio non provava la sua capacità di prendersi cura anche del primo figlio, soggetto vulnerabile e che, tra l'altro, viveva con gli affidatari da ormai tre anni. L'adozione del minore da parte degli affidatari venne reputata la soluzione migliore per il soddisfacimento del superiore interesse del minore. La Corte confermò la decisione con cui il minore era stato collocato presso gli affidatari. Il ricorso alla Corte EDU è stato presentato dalla signora Strand Lobben in nome proprio e nell'interesse del figlio e ha avuto ad oggetto solo il provvedimento dichiarativo della decadenza dalla potestà genitoriale e l'autorizzazione all'adozione del minore da parte degli affidatari.

Nel merito, la Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 8 della CEDU, atteso il limitato numero degli incontri madre-figlio che sono stati organizzati, e del fatto che, nonostante la nuova situazione familiare della prima ricorrente, non è stata richiesta alcuna nuova perizia sulle capacità genitoriali, anche se si trattava di un punto fondamentale della valutazione del tribunale distrettuale, e vista altresì l'assenza di motivazione sulla persistenza della vulnerabilità del minore.

In un caso recente<sup>15</sup>, inoltre, la Corte osserva che le due figlie della ricorrente sono state dichiarate adottabili con una decisione non definitiva del tribunale per i minorenni, che aveva ritenuto che si trovassero in stato di abbandono, poiché la loro madre, una cittadina nigeriana arrivata in Italia in quanto vittima di tratta, non aveva, secondo il tribunale, le capacità genitoriali necessarie per allevarle, sicché il giudice di merito ha deciso di ordinare l'interruzione dei contatti tra la ricorrente e le figlie, senza indicare nella sua decisione i motivi urgenti che l'hanno spinto ad adottare una decisione così grave. La CEDU argomentava che, nel caso di specie, sebbene non vi fossero indizi di violenza o di abusi commessi sulle sue figlie, e contrariamente alle conclusioni della perizia, la ricorrente era stata privata totalmente del diritto di visita, mentre la procedura di adottabilità è a tutt'oggi ancora pendente, atteso che la Cassazione aveva annullato la pronuncia della Corte di Appello. La Corte Europea ha anche stigmatizzato la decisione dei giudici di merito, che hanno collocato le minori in due famiglie diverse, il che ha ostacolato il mantenimento dei legami tra le sorelle. Questa misura, dunque, ha provocato non soltanto la separazione della famiglia, ma anche la rottura del rapporto tra sorelle, ed è stata ritenuta contraria all'interesse superiore delle minori<sup>16</sup>.

Infine, la Corte Edu<sup>17</sup>, nel caso Terna c. Italia, accoglieva il ricorso di una donna italiana sposata con un uomo di origine rom che lamentava la violazione degli artt. 8, 13 e 14 della Convenzione per non aver potuto esercitare il diritto di visita della nipote, di cui si era presa cura fin dalla nascita ed i cui genitori erano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. La Corte, dopo aver premesso che il proprio compito era di verificare se le autorità nazionali avessero preso tutte le misure che ragionevolmente ci si poteva attendere per mantenere il legame pacificamente esistente tra la ricorrente e la minore, e che l'adeguatezza delle misure dipendeva dalla rapidità con cui vengono adottate per evitare

---

<sup>15</sup> CEDU, sentenza 1° aprile 2021 sez. 1 (A.I. contro ITALIA), n. 70896/17.

<sup>16</sup> Cfr. Y.I. c. Russia, n. 68868/14, § 94, 25 febbraio 2020, Soares de Melo c. Portogallo, n. 72850/14, § 114, 16 febbraio 2016, S.H., sopra citata, § 56, e Pontes c. Portogallo, n. 19554/09, § 98, 10 aprile 2012.

<sup>17</sup> CEDU, sentenza 14 gennaio 2021, ricorso n. 21052/2018, Terna c. Italia

che il passaggio del tempo possa incidere sulla relazione con il minore, affermava che, sebbene gli strumenti previsti dalla legge italiana apparissero sufficienti, nel caso concreto, le autorità statali non avevano dato prova di diligenza, poiché i Servizi Sociali non avevano preso le misure appropriate a creare le condizioni per la piena realizzazione del diritto di visita.

In definitiva, il principio che emerge da questa giurisprudenza della CEDU è quello della pari dignità culturale e giuridica, ai fini della tutela del superiore interesse del minore, dell'adozione piena e chiusa, che comporta l'interruzione dei rapporti giuridici di fatto con la famiglia di origine, e dell'adozione piena e aperta, che rompe i legami giuridici e mantiene solo i rapporti di fatto con alcuni membri della famiglia di origine. La scelta tra i due modelli di adozione va, dunque, effettuata in concreto, in base a ciò che è il superiore interesse del bambino.

#### ***5. I rilievi della dottrina. Un'inversione dello statuto normativo dell'adozione?***

L'illustrato orientamento della Cassazione non ha peraltro mancato di suscitare giustificate perplessità, in quanto si è ritenuto che operi un'inversione dell'impianto della legge n. 184/1984, che individua come forma principale di adozione il modello dell'adozione legittimante, mentre l'adozione non legittimante si configura come fattispecie residuale tipizzata nei casi di cui all'art. 44. In tale ambito, l'ipotesi della lett. d) rappresenta una clausola di chiusura del sistema, come tale fatta oggetto delle interpretazioni estensive ed evolutive di cui si è dato conto, intese a consentire l'adozione tutte le volte in cui sia necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, con l'unica previsione della "condicio legis" della "constatata impossibilità di affidamento preadottivo", che va intesa, in coerenza con lo stato dell'evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità "di diritto" di procedere all'affidamento preadottivo.

Si aggiunge che l'adozione *ex art. 44*, anche se appare idonea a salvaguardare il diritto all'identità personale del bambino, mantenendo la memoria dei suoi genitori biologici e la continuità delle relazioni affettive con i genitori biologici, ha tuttavia lo svantaggio di non attribuire uno *status* pieno al bambino, pure a seguito della mitigazione introdotta dalla Corte costituzionale del 2022 con riferimento alla conservazione dei rapporti di

parentela<sup>18</sup>, in quanto non rende chiari di rapporti giuridici con la famiglia d'origine rispetto alla famiglia adottante, e le relazioni di parentela<sup>19</sup>.

In realtà, l'attenta lettura dei citati precedenti dianzi operata induce a ritenere che non vi sia da parte della giurisprudenza di legittimità una volontà di operare una sistematica rilettura dell'impianto della legge n. 184/83, scardinando la primazia dell'adozione legittimante e il carattere ancillare e residuale dell'adozione in casi particolari, quanto piuttosto un'attenta analisi sul piano motivazionale delle sentenze impugnate sul piano della sussistenza dei requisiti dello stato di abbandono, come *extrema ratio* rispetto al primario diritto del minore a crescere nella propria famiglia. Alla luce delle numerose conferme delle pronunce di adottabilità, allora la Cassazione opera, più che un'inversione dei rapporti tra le declinate tipologie di adozione, una rigorosa verifica dei requisiti dello stato di abbandono, che non va limitata esclusivamente alla valutazione dell'esistenza di una irrecuperabilità delle capacità genitoriali che si profila come irreversibile alla luce dei tempi evolutivi del minore, e all'inesistenza di parenti aventi rapporti significativi con il minore, ma che include anche l'ulteriore valutazione (pur non prevista dal legislatore) circa la corrispondenza all'interesse del minore, nel quadro di perduranti e gravi carenze dei genitori, al mantenimento di rapporti con i medesimi. Viene, dunque, sposata un'accezione restrittiva dello stato di abbandono, anche oltre il perimetro che costituiva la ratio dell'adozione legittimante come disegnata dal legislatore del 1983 che, al di là delle ipotesi residuali di cui all'art. 44, non contemplava la possibilità di coltivare rapporti con genitori abbandonici.

In questa cornice, la Corte afferma la divaricazione tra gli schemi processuali dell'adozione legittimante, che si traduce in una struttura bifasica che ha come presupposto l'accertamento dello stato di abbandono, e il procedimento di adozione in casi particolari, che da tale accertamento prescinde e anzi lo esclude. L'alternativa, almeno in epoca antecedente alla pronuncia della Corte costituzionale, era netta, atteso che l'art. 27 veniva inteso come preclusivo rispetto al mantenimento dei rapporti anche di fatto

---

<sup>18</sup> Cfr. Corte cost, sentenza 23 febbraio 2022, n. 79 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

<sup>19</sup> Cfr. in tal senso, R. RUSSO, *Dalla valutazione del pregiudizio del minore nei procedimenti de potestate allo stato di abbandono nell'adozione.*, relazione tenuta all'incontro di studio organizzato dalla Scuola della Magistratura 'Pratica del processo minorile civile e penale', in data 5 luglio 2021, la quale ritiene più utile alla salvaguardia dell'identità personale dell'adottato l'interpretazione evolutiva dell'adozione aperta'.



con la famiglia di origine, pur nella teorica affermazione, mutuata dalla giurisprudenza EDU, della pluralità dei modelli adottionali.

#### **6. Il mutamento di prospettiva introdotto dalla Corte costituzionale n. 83/2023**

In questa cornice di drammatica alternativa tra adozione piena e semipiena, sia pure attraverso il temperamento già introdotto dalla Consulta del mantenimento dei rapporti di parentela, la Corte costituzionale del 2023 armonizza il quadro e lo apre all'ampio ventaglio di possibilità già sperimentate nel tempo dalla giurisprudenza di merito, consentendo il mantenimento dei rapporti con i familiari o con alcuni familiari di origine, in una cornice di filiazione piena<sup>20</sup>.

I rapporti non andranno garantiti necessariamente in forma libera, o anche attraverso il mantenimento di schermi protettivi, che in una cornice pur sempre improntata al regime dell'adozione piena sembra consentito se valutato conforme all'interesse del minore, secondo il prudente apprezzamento del giudice. Il contatto può dunque avvenire anche con lettere inviate tramite i servizi, piuttosto che con incontri diretti che non necessariamente coinvolgano il minore. Nel Regno Unito una prassi ormai avviata è quella per cui in fase di abbinamento i servizi presentano i genitori adottivi ai genitori di nascita, in un luogo neutro<sup>21</sup>.

Scrivono la Corte costituzionale: *“è possibile adottare un'interpretazione adeguatrice alla Costituzione che allontani dall'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 l'immagine di una presunzione assoluta e che, in particolare, escluda un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socioaffettive con componenti della famiglia di origine. La cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socioaffettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi l'interesse del minore”*.

Viene esclusa, dunque, qualunque possibilità di inversione rispetto alla primazia del modello dell'adozione legittimante, che piuttosto può essere reso più duttile nella salvaguardia del diritto all'identità personale del minore e a crescere in una famiglia idonea ad accoglierlo se quella di origine non possa essere recuperata, nel rispetto della continuità affettiva.

<sup>20</sup> Cfr. quanto nel senso della pluralità dei modelli adottivi osservato nella nota di commento di M. RIZZUTI, *Dall'adozione mite ad un'adozione piena ma aperta?* in *Fam. e dir.*, n. 5/2023, 403 ss.

<sup>21</sup> Cfr. il fascicolo 'Che cos'è l'adozione aperta' a cura di C. SARLI, *Vita*, n. 184, 'Il punto', p. 7 ss.

Viene, dunque, ritenuto ancora valido il modello tradizionale dell'adozione legittimante, che comporta la recisione dei rapporti con la famiglia di origine che sia risultata irrimediabilmente pregiudizievole per la serena ed equilibrata crescita del minore. Si riconosce, tuttavia, secondo il prudente apprezzamento del giudice sulla base di tutti gli elementi acquisiti, che tale modello non preclude la possibilità di consentire tali rapporti, quando *“le relazioni affettive con uno o qualcuno dei membri della famiglia d'origine sono relazioni buone, consolidate, preziose, che vanno a formare l'identità del bambino dato in adozione ad altra famiglia”*<sup>22</sup>.

In ambito psicologico, si è espressa pure una valutazione positiva della pronuncia della Corte, che apre all'adozione aperta nell'ambito di un ventaglio di percorsi che devono essere attentamente vagliati dal giudice, evitando di mitizzare il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, che può essere anche foriero di conflitti e di lacerazioni per il minore, e facendo uso di questa modalità di adozione solo laddove sia davvero per lui benefica<sup>23</sup>.

La pronuncia della Corte costituzionale rende il modello tradizionale dell'adozione legittimante, non più inteso come 'nuova nascita', compatibile con gli approdi più evoluti della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, in chiave di conservazione dell'impianto della legge n. 184/1983. Tale modello viene, dunque, potenziato, con il probabile effetto di marginalizzare e restituire il fisiologico carattere di residualità<sup>24</sup> al modello di adozione in casi particolari, pur reso duttile attraverso le interpretazioni evolutive dell'art. 44 lett. d) e della sua lacunosa disciplina.

---

<sup>22</sup> Così, E. LAMARQUE, *Ogni relazione buona in più non è un problema, ma una ricchezza*, id., 40 ss. Una valutazione positiva, nella misura in cui la sentenza della Corte costituzionale evita automatismi in un settore così delicato, è stata espressa da J. LONG, *La legge 184 resta, si deciderà caso per caso*, id. 51 ss.

<sup>23</sup> Cfr. M. CHISTOLINI, *Potenzialità e rischi dell'adozione aperta*, id, p. 23 ss.

<sup>24</sup> Tale modello rimane allo stato, l'unica strada percorribile per consentire l'adozione nell'ambito di progetti di genitorialità condivisa delle coppie omogenitoriali.